



PROVINCIA DI CAMPOBASSO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA SALA DELLA COSTITUZIONE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 27 del 18-10-2017 e successivamente modificato con Deliberazioni del Consiglio Provinciale n. 55 del 03-11-2021 e n. 12 del 14-04-2025.

INDICE:

Articolo 1 – *Ambito di applicazione*

Articolo 2 – *Modalità di utilizzo*

Articolo 3 – *Richiesta per l'affidamento in concessione a canone ordinario*

Articolo 4 – *Soggetti legittimati per la richiesta a canone ordinario*

Articolo 5 – *Richiesta per l'affidamento in concessione a canone agevolato*

Articolo 6 – *Casi particolari di uso della sala a canone agevolato*

Articolo 7 – *Utilizzo della Sala da parte degli uffici dell'ente*

Articolo 8 – *Utilizzo della sala per lo svolgimento di attività istituzionali*

Articolo 9 – *Oneri e competenze a carico del concessionario*

Articolo 10 - *Rinuncia del concessionario*

Articolo 11 – *Disposizioni per la revoca o sospensione dell'utilizzo della Sala*

Articolo 12 - *Rinvio ad altre disposizioni*

Articolo 13 - *Entrata in vigore*

Articolo 14 – *Abrogazione di norme*

Articolo 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il procedimento per l'assegnazione in uso della Sala della *Costituzione della Provincia di Campobasso*.

In alternativa alla gestione diretta, la Sala della Costituzione può essere affidata dal Consiglio Provinciale, a titolo oneroso, anche a soggetti esterni, prioritariamente ad Associazioni culturali e/o sociali del territorio, i quali non potranno applicare alcun canone di utilizzazione della sala senza la preventiva approvazione da parte della Provincia. In tal caso l'affidamento dovrà prevedere che alla Provincia sia riservata la facoltà di utilizzare gratuitamente la Sala almeno due volte al mese.

Articolo 2 – Modalità di utilizzo

L'utilizzo della sala di cui al precedente articolo viene concesso prioritariamente per iniziative istituzionali, organizzate dalla Provincia e/o dai Sindaci del territorio provinciale e altresì per la realizzazione di iniziative, organizzate da soggetti pubblici e privati, aventi una rilevanza di natura sociale, culturale, turistica, sportiva, economica, che non siano in contrasto con i principi ai quali la Provincia ispira la propria attività istituzionale, previsti nello Statuto e nelle Leggi dello Stato.

L'uso della Sala della Costituzione è autorizzato ordinariamente dalle ore 09:00 alle ore 20:00 e l'afflusso dei partecipanti non potrà mai superare il limite di agibilità consentito dalle norme in vigore. È assolutamente vietato all'utilizzatore applicare tariffe di alcun tipo per l'ingresso alle manifestazioni. La concessione avviene a discrezione dell'Ente ed è a suo insindacabile atto.

Le istanze per la richiesta dell'utilizzo della Sala sono inoltrate all'ufficio competente avendo cura di compilare i relativi modelli di domanda a seconda delle condizioni che ricorrono così come indicato negli articoli che seguono.

L'autorizzazione è rilasciata sempre dal dirigente competente, su indicazione del Presidente.

Articolo 3 – Richiesta per l'affidamento in concessione a canone ordinario

La concessione per l'utilizzo della sala opera nel seguente modo:

- richiesta da inoltrare all'Ente da effettuarsi *almeno 15 gg. solari prima* dell'organizzazione dell'iniziativa;
- obbligo a carico del richiedente di presentare tutta la documentazione ed i relativi versamenti entro 10 gg. dall'avvenuta comunicazione dell'autorizzazione provvisoria della sala. Al termine dei 10 gg., in caso di mancata presentazione dei documenti richiesti, la domanda verrà archiviata senza ulteriori comunicazioni da parte dell'Ente.
- rilascio a seguito delle verifiche necessarie dell'autorizzazione definitiva o del diniego all'utilizzo della sala con restituzione delle somme versate alla Provincia.

Le istanze di concessione sono esaminate in ordine strettamente cronologico, in base alla data di effettiva presentazione.

La Provincia si riserva il diritto di revocare in ogni momento la concessione in uso della sala per motivi di interesse pubblico, causati da fatti improvvisi, imprevisi ed inderogabili. In tal caso, fatto salvo l'obbligo di restituire l'importo eventualmente già versato, la Provincia è sollevata da ogni altro onere. L'utilizzo della sala viene concesso dietro pagamento di un canone, determinato annualmente con DISPOSIZIONE del Presidente, secondo le modalità stabilite dalla Provincia e vengono introitate in apposito capitolo di bilancio ed utilizzati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della Sala.

L'Ufficio competente provvede, periodicamente, ad accertare le somme da incassare e ad assumere i relativi impegni per far fronte alle spese di funzionamento della Sala.

Articolo 4 – Soggetti legittimati per la richiesta a canone ordinario

Tutti i soggetti sono legittimati a richiedere l'utilizzo della sala e secondo il canone ordinario stabilito dal Concedente.

Articolo 5 – Richiesta per l'affidamento in concessione a canone agevolato

I soggetti legittimati a richiedere la concessione a canone agevolato sono i seguenti:

- le amministrazioni pubbliche di cui all'art 1 comma 2 del D.Lgs. 165 del 30/03/2001;
- gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base delle intese ai sensi dell'art. 8 della Costituzione.

Articolo 6 – Casi particolari di uso della sala a canone agevolato

La concessione a canone agevolato può essere riconosciuta anche per iniziative di particolare interesse istituzionale, su indicazione del Presidente. In tali casi opera il seguente iter procedimentale:

- inoltro della domanda specificando che trattasi di iniziativa per la quale si intende beneficiare del canone agevolato.
- qualora l'Ente non autorizzi il richiedente la sala a beneficiare del canone agevolato quest'ultimo dovrà versare la somma nella misura della differenza tra canone agevolato e quello ordinario.

Articolo 7– Utilizzo della Sala da parte degli uffici dell'ente

L'utilizzo della sala è concesso anche ai dirigenti responsabili dei servizi dell'Ente per la realizzazione di mostre o convegni organizzati e gestiti direttamente dal personale dell'Amministrazione per attività istituzionali e regolarmente deliberate.

La concessione per l'utilizzo interno della sala opera dietro richiesta indirizzata al dirigente dell'ufficio competente da effettuarsi almeno 15 giorni solari prima dell'organizzazione dell'iniziativa.

Spetta al dirigente responsabile della realizzazione dell'iniziativa l'invio, alla competente sezione della Corte dei Conti, degli eventuali atti di spesa rientranti nel disposto dell'art. 1 comma 10 e 173 della legge finanziaria 2006.

Articolo 8 – Utilizzo della sala per lo svolgimento di attività istituzionali

La concessione della sala è a titolo gratuito, sempre con determinazione dirigenziale, per lo svolgimento di attività istituzionali, rientranti nelle competenze della Provincia di Campobasso ovvero nei settori di intervento di cui all'articolo 1 comma 85 e seguenti della Legge 56/2014 e articolo 2 del presente Regolamento ovvero, in via eccezionale, per eventi di alta rilevanza istituzionale promossi anche da soggetti esterni e ritenuti meritevoli del Patrocinio della Provincia, preventivamente autorizzati dal Presidente.

Articolo 9 – Oneri e competenze a carico del concessionario

Per la realizzazione dell'iniziativa il concessionario si impegna a:

- a) verificare la rispondenza dei locali richiesti in uso, alle proprie necessità nonché alle normative igieniche e/o di sicurezza previste per le attività che intende esercitarvi;
- b) accettare incondizionatamente i locali richiesti in uso "così come si presentano" senza nulla pretendere ad alcun soggetto in merito al loro stato di conservazione e manutenzione;
- c) rispettare il limite di affollamento massimo consentito per la sala assumendosi la piena e completa responsabilità in caso di danni diretti e/o indiretti a cose e/o persone derivanti dall'inosservanza del citato limite;
- d) introdurre nella sala macchinari o strumenti solo a seguito di specifica richiesta scritta e con il consenso del Concedente. In ogni caso l'introduzione di tali elementi non sarà ammessa qualora comporti alterazione o manomissione delle strutture e degli arredi ovvero comprometta la sicurezza dell'ambiente;
- e) lasciare libere le uscite di sicurezza e ben visibili gli estintori, gli idranti e i cartelli di sicurezza e divieto;
- f) obbligo di deposito cauzionale in denaro a titolo di indennizzo per eventuali danni e/o furti ai beni di proprietà dell'ente da versare secondo le modalità previste dall'Ente stesso.

Il soggetto organizzatore assume altresì l'impegno, e la responsabilità di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, nonché il più disciplinato e corretto comportamento dei convenuti,

sia all'interno che all'esterno delle sale e comunque nell'ambito dell'interno della struttura, rispondendo di ogni conseguenza derivante dalla violazione a tale obbligo nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi per fatti compiuti dai convenuti e dai presenti a qualsiasi titolo alla manifestazione.

È vietato applicare all'interno delle sale e nei locali adiacenti striscioni e manifesti, fatto salvo che questi non vengano applicati su appositi pannelli rimovibili al termine della manifestazione a cura del soggetto organizzatore, con il ripristino della situazione preesistente.

Trascorso un anno dalla data di svolgimento della manifestazione, la Provincia di Campobasso acquisisce comunque, il diritto all'utilizzo, a fini editoriali o informativi, del materiale prodotto, garantendo, nelle dovute forme, i diritti di autore agli organizzatori.

Il Concedente declina ogni responsabilità inerente alla custodia dei beni mobili di proprietà di terzi depositati in conseguenza della manifestazione e dei danni da chiunque arrecati.

Articolo 10 - *Rinuncia del concessionario*

In caso di mancata effettuazione della manifestazione già programmata, il soggetto organizzatore dovrà informare la Provincia ed annullare la prenotazione delle sale con un anticipo di almeno giorni 3 mediante comunicazione scritta da far pervenire al competente Ufficio.

In questa ipotesi il canone verrà totalmente restituito al concessionario.

Nel caso in cui la comunicazione di rinuncia pervenga entro 2 giorni lavorativi precedenti la data prevista della realizzazione dell'iniziativa il canone verrà totalmente incamerato dall'Ente.

In ogni caso oltre al rimborso del canone, il concessionario non potrà pretendere risarcimenti per ulteriori spese già sostenute.

Articolo 11 – *Disposizioni per la revoca o sospensione dell'utilizzo della Sala*

Il concedente potrà revocare o sospendere, rinviando ad altra data, la concessione accordata per sopravvenuti motivi di ordine pubblico, di sicurezza e per ragioni di pubblico interesse.

Articolo 12 - *Rinvio ad altre disposizioni*

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 e a quanto disposto dalle norme legislative nazionali e comunitarie, statutarie e regolamentari, in quanto applicabili.

Articolo 13 - *Entrata in vigore*

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo a norma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, è pubblicato all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione.

Articolo 14 – *Abrogazione di norme*

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono automaticamente abrogate tutte le eventuali norme regolamentari contrastanti.